



- 7 MAG. 2013

Nell'anno **duemilatredici**, addì **7 maggio** alle ore **15.55**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0026293 del 02.05.2013, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **O M I S S I S** .....

**Sono presenti:** il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Alberto Sobrero, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni (entra alle ore 16.04), sig. Marco Cavallo, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, dott. Pietro Lucchetti (entra alle ore 16.01), dott. Paolo Maniglio, dott. Massimiliano Rizzo (entra alle ore 16.54); il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

**E' assente giustificata:** dott.ssa Francesca Pasinelli.

**Sono assenti:** dott.ssa Paola De Nigris Urbani, sig. Giuseppe Romano.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **O M I S S I S** .....

D. 85/13  
Rapporto  
5/1



PERVENUTO IL

30 APR. 2013

## REGOLAMENTO IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO TIPOLOGIA "A" E "B", AI SENSI DELLA LEGGE 240/2010

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il nuovo Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato comprendente sia i Ricercatori di tipo A che quelli di tipo B, come previsto dalla legge n. 240/2010.

In particolare i contratti in favore di Ricercatore di tipologia b) sono riservati a soggetti che abbiano usufruito dei contratti di tipologia a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di contratti ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge 230/2005, ovvero di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 27.12.1997, n. 449, e succ. mod. o di borse post-dottorato, ai sensi dell'art. 4 della Legge 30.11.1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

I suddetti contratti devono avere una durata triennale, senza possibilità di proroga e un regime di impegno esclusivamente a tempo pieno.

Le Commissioni per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato di tipologia b) sono composte da tre professori di ruolo di I fascia, appartenenti al Settore concorsuale/settore scientifico disciplinare oggetto del Bando.

I componenti sono così designati :

- un componente è sorteggiato da una lista di almeno tre professori anche della Sapienza, indicati dalla Giunta del Dipartimento in relazione alla pertinenza disciplinare;
- un componente è sorteggiato tra gli eleggibili nazionali del settore concorsuale interessato (esterni Sapienza e non più di uno per Università);
- un componente è sorteggiato da una terna composta da eleggibili nazionali e/o da studiosi del settore anche stranieri, rilevanti per la qualità dell'attività scientifica e/o professionale, indicati dal Senato Accademico.

Per quanto attiene la formulazione della terna di competenza dei Dipartimenti, la loro proposta compete al Dipartimento assegnatario della risorsa se di pertinenza esclusiva o primaria per il relativo settore Scientifico disciplinare; la formulazione è invece riservata al Senato Accademico in caso di pertinenza secondaria o condivisa, acquisite le proposte dei Dipartimenti di pertinenza esclusiva, primaria, condivisa o secondaria.

La formazione delle Commissioni per procedure a posti di ricercatori di tipologia a) rimane invariata rispetto alla regolamentazione precedente.



Per quanto attiene alla fonte del finanziamento del contratto in favore di un Ricercatore di tipologia b) questa deve essere garantita, esclusivamente, a valere sul Bilancio dell'Università, in coerenza ed in conformità con gli strumenti di programmazione triennale del fabbisogno di personale, in ragione del fatto che i soggetti utilmente selezionati, nel corso del terzo anno del contratto possono essere chiamati dall'Ateneo presso cui prestano servizio in qualità di Professori Associati, sempre che siano acquisite le dovute valutazioni positive [idoneità nazionale e procedura di selezione presso l'Università]. Tale circostanza implica un impegno finanziario "stabile" [*tenure*] per la successiva posizione di Professore Associato.

Il trattamento economico spettante è pari al trattamento iniziale di un ricercatore confermato a tempo pieno, elevato sino ad un massimo del 30%, in ragione della complessità della Ricerca.

Per quanto concerne la fonte di finanziamento di posti di ricercatore di tipologia a) Il finanziamento di posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) questa può provenire, come già previsto dal precedente regolamento da :

- fondi propri dell'Università, in coerenza ed in conformità con gli strumenti di programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- fondi propri del Dipartimento;

nonché da finanziamenti esterni come di seguito specificato :

- fondi derivanti da convenzioni stipulate dall'Ateneo con soggetti terzi;
- fondi derivanti da progetti di ricerca promossi da enti pubblici o privati in cui sia esplicitamente prevista la possibilità di attivare i contratti di cui al presente regolamento, tra le spese ammissibili e rendicontabili, ivi compresi i Progetti di Ricerca finanziati dal MIUR e/o dall'Unione Europea.

E' stato previsto, inoltre, in accordo con quanto disposto dalla nota del MIUR del 5.04.2013, prot. n.8312, che, in caso di finanziamento esterno del posto di ricercatore di tipologia a) , questo debba essere approvato dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Collegio dei revisori dei conti.

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che il Senato Accademico del 23.04.2013 ha approvato, con la seguente modifica, il Regolamento de quo che costituisce parte integrante alla presente relazione:

- all'art.3, alla fine del comma 4, è aggiunta la frase: "La disponibilità finanziaria per Fondi pubblici deve prevedere la copertura per tutto l'arco di durata della posizione, secondo modalità definite dal Consiglio di Amministrazione".

Alla luce di quanto sussposto il Presidente invita a deliberare.



Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

**- 7 MAG. 2013**

**ALLEGATO PARTE INTEGRANTE :**

Regolamento in materia di reclutamento di ricercatori a tempo  
determinato tipologia A e B

**ALLEGATO IN VISIONE :**

Nota del MIUR del 5.04.2013, prot. n. 8312.

*Massimo Sestini*  
Sapienza Università di Roma  
Pro Rektor für Forschung, Lehre  
und Doktorandenförderung  
Il Corpo Unico  
Dipartimento di Filosofia



..... O M I S S I S .....

**DELIBERAZIONE N. 85/13**

- 7 MAG. 2013

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto lo Statuto dell'Università;**
- **Vista la legge 240/2010;**
- **Vista la nota del MIUR del 5.04.2013, prot. n. 8312;**
- **Visto il Regolamento in materia di reclutamento di ricercatori a tempo determinato;**
- **Vista la delibera del Senato Accademico del 23.04.2013 n. 207/13;**
- **Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;**
- **Presenti e votanti n. 17: a maggioranza con i n. 16 voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Ligia, Mauceri, Merafina, Mussino, Saponara, Sobrero, Lucchetti, Maniglio, Rizzo e con il solo voto contrario del consigliere Graziani**

**DELIBERA**

**di approvare il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato tipologia a) e b), che costituisce parte integrante della presente delibera, con le seguenti modifiche:**

- **all'art.3, comma 1, lettera a) sostituire le parole “la linea di” con “l’ambito della”;**
- **all'art. 8, comma 1, lettera i), settimo rigo, modificare “designato dal Dipartimento” con “designato dalla Giunta di Dipartimento” e al penultimo rigo eliminare le parole “(esterni Sapienza e non più di uno per Università)”;**
- **all'art. 8, comma 1, quarto capoverso, alla lettera a) dopo la parola “sorteggiato” aggiungere le parole “dall’Amministrazione” e sostituire le parole “alla pertinenza disciplinare” con le parole “al settore concorsuale/settore scientifico disciplinare”; alla lettera b) eliminare le parole “e non più di uno per Università”;**
- **all'art. 8, penultimo capoverso, dopo le parole “art. 32, comma 2 lett. a)” aggiungere le parole “dello Statuto”;**
- **all'art. 12, primo capoverso, quinto rigo, dopo le parole “servizio agli studenti” aggiungere le parole “dei quali almeno 48 ore e non oltre 96 ore di didattica frontale”;**

5.1



Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

– 7 MAG. 2013

- all'art. 14, penultimo rigo, sostituire la parola "elevato" con "elevabile".

**IL SEGRETARIO**  
Carlo Musto D'Amore

*Amr*

++++++

**IL PRESIDENTE**  
Luigi Frati

*Luigi Frati*

## **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"**

### **REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO**

#### **Art. 1 Finalità**

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi della legge n. 240 del 30.12.2010, il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato, di cui all'art.24 comma 3, **lettera a) e lettera b)**, di seguito indicati come **tipologia a) e tipologia b)**, mediante procedura di selezione pubblica, basata sulla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum dei candidati e su una discussione pubblica, in forma seminariale, sulle attività di ricerca del candidato con possibilità di interlocuzione. E' previsto, altresì, un colloquio per l'accertamento della conoscenza di lingue straniere, fino ad un massimo di due.

I Ricercatori a tempo determinato utilmente selezionati, dovranno svolgere attività di ricerca, di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", di seguito indicata come Università, tramite stipula di contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.

L'Università, può altresì ai sensi del Decreto MIUR 1 luglio 2011, stipulare contratti di Ricercatore a tempo determinato, mediante procedura di chiamata diretta, con soggetti già utilmente selezionati nell'ambito di Programmi di Ricerca di alta qualificazione, finanziati dall' Unione Europea o dal MIUR, di cui all'art. 29, comma 7 della Legge 240/2010.

#### **Art. 2 Fonti di finanziamento**

Il finanziamento di posti di Ricercatore a tempo determinato di **tipologia a)** può provenire da :

1. fondi propri dell'Università, in coerenza ed in conformità con gli strumenti di programmazione triennale del fabbisogno di personale;
2. fondi propri del Dipartimento;

nonché da finanziamenti esterni come di seguito specificato :

3. fondi derivanti da convenzioni stipulate dall'Ateneo con soggetti terzi;

4. fondi derivanti da progetti di ricerca promossi da enti pubblici o privati in cui sia esplicitamente prevista la possibilità di attivare i contratti di cui al presente regolamento, tra le spese ammissibili e rendicontabili, ivi compresi i Progetti di Ricerca finanziati dal MIUR e/o dall'Unione Europea.

Il finanziamento di posti di Ricercatore a tempo determinato di **tipologia b)** può provenire esclusivamente da :

- fondi propri dell'Università, in coerenza ed in conformità con gli strumenti di programmazione triennale del fabbisogno di personale.

### **Art. 3** **Attivazione della procedura**

**1. Per le procedure da attivare su fondi propri dell'Università, in coerenza ed in conformità con gli strumenti di programmazione triennale del fabbisogno di personale, la proposta di attivazione è sottoposta all'approvazione del Senato Accademico e per le implicazioni di carattere finanziario dal Consiglio di Amministrazione.**

Nella proposta del Dipartimento, preventivamente individuato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione come destinatario delle risorse, devono essere indicati:

- a) la *linea di ricerca*, anche interdisciplinare e/o intersetoriale su cui il Ricercatore deve applicarsi;
- b) i requisiti da richiedere ai candidati, quali la tipologia di laurea/lauree ed un eventuale numero minimo e massimo di pubblicazioni da presentare per la valutazione comparativa, (il numero massimo non può essere inferiore a 12), eventuali criteri di qualificazione delle pubblicazioni sulla base di indicatori scientometrici internazionali;
- c) le eventuali notizie aggiuntive sul laboratorio o la sezione o il centro interdipartimentale o il centro interuniversitario cui afferisce la linea di ricerca o la parte di ricerca su cui il candidato deve applicarsi;
- d) il settore scientifico-disciplinare [SSD] a concorso [possono essere indicati SSD sino ad un massimo di 3, dovendo tra questi identificare quello principale] nonché il settore concorsuale;
- e) l'esperienza scientifica e/o tecnologica richiesta ai candidati, anche come requisito preferenziale, in relazione alla linea di ricerca su cui il ricercatore deve applicarsi;
- g) la/le lingua/e straniera/e richieste (fino ad un max di due);
- g) il consesso competente a deliberare nella fase conclusiva della procedura (Consiglio o Giunta di Dipartimento);
- h) l'impegno a tempo pieno o a tempo definito;
- i) il tetto massimo di attività didattica frontale (non superiore al 60% del monte ore previsto dalla normativa vigente per il Professore Associato e comunque ricompreso nel limite orario consentito per lo svolgimento di attività didattica di cui all'art. 11)

**2. Per le procedure da attivare su fondi di Dipartimento**, questo procederà autonomamente all'indizione della procedura, nel rispetto di quanto definito dal Senato Accademico, con delibera n. 100/2012 del 27.03.2012, in merito ai livelli di pertinenza dei Settori Scientifico disciplinari.

**Il Dipartimento, unitamente al bando di indizione della procedura, deve inviare, all'Area Risorse Umane, copia del mandato di trasferimento dei fondi a copertura del costo del Ricercatore per l'intera durata del contratto.**

**3. Per le procedure da attivare sui fondi derivanti da convenzioni stipulate dall'Ateneo con soggetti terzi, la convenzione deve espressamente definire:**

- il/i soggetto/i finanziatore/i;
- la tipologia di contratto finanziato;
- l'importo e la durata del finanziamento
- l'eventuale settore concorsuale;
- eventuale fideiussione;
- il programma di ricerca ;
- la durata;
- le risorse messe a disposizione;
- i termini di versamento delle risorse.

La convenzione, stipulata tra l'Ateneo ed il soggetto finanziatore deve garantire l'integrale copertura dell'importo relativo al costo del Ricercatore a tempo determinato per la durata del contratto, secondo il trattamento economico di cui all'art. 14 del presente regolamento, con un incremento del 5% annuo al fine di far fronte agli incrementi retributivi, previdenziali e/o fiscali.

Nel caso in cui il versamento del costo del ricercatore per l'intera durata del contratto sia pluriennale, il soggetto finanziatore deve presentare adeguata fideiussione bancaria o assicurativa, fermo restando che il pagamento della prima rata dovrà avvenire entro trenta giorni dalla stipula dell'atto convenzionale e quello delle successive, ogni anno entro e non oltre il mese in cui è stata stipulata la convenzione. **La Convenzione deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, con parere preventivo del Collegio dei revisori dei conti, attestante il rispetto di quanto sopra indicato.**

**4. Per le procedure da attivare su fondi derivanti da progetti di ricerca promossi da enti pubblici o privati in cui sia esplicitamente prevista la possibilità di attivare i contratti di cui al presente regolamento, tra le spese ammissibili e rendicontabili, ivi compresi i Progetti di Ricerca finanziati dal MIUR e/o dall'Unione Europea, occorre l'approvazione, per l'attivazione della procedura, del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio dei revisori dei conti .**

**La disponibilità finanziaria per Fondi pubblici deve prevedere la copertura per tutto l'arco di durata della posizione, secondo modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.**

Il bando di indizione della procedura è sottoscritto dal Direttore del Dipartimento interessato e viene pubblicato sui siti web dell'Università e della struttura di riferimento, sul sito web del Ministero e dell'Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale – Concorsi ed Esami a cura del Dipartimento interessato.

#### **Art. 4 Caratteristiche del contratto**

I contratti di lavoro subordinato di diritto privato di cui al presente regolamento hanno le seguenti caratteristiche:

**tipologia a)** : durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno, ovvero a tempo definito, prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, secondo criteri, parametri e modalità stabiliti con decreto n. 242 del 24.05.2011, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

**tipologia b)** : durata triennale, non rinnovabile, con esclusivo regime a tempo pieno.

#### **Art. 5 Requisiti**

Sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione per il conferimento dei contratti di **tipologia a)** i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o per le Facoltà di Medicina e Chirurgia, del diploma di Scuola di specializzazione. Sono altresì ammessi a partecipare, sino all'anno 2015, i soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale unitamente ad un curriculum scientifico professionale che documenti la coerenza con lo svolgimento dell'attività di ricerca.

Sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione per il conferimento dei contratti di **tipologia b)** i candidati che hanno usufruito dei contratti di tipologia a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di contratti ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge 230/2005, ovvero di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 27.12.1997, n. 449, e succ. mod. o di borse post-dottorato, ai sensi dell'art. 4 della Legge 30.11.1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

**Art. 6**  
**Domanda di partecipazione**

Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate per via telematica con le modalità e nei termini previsti dal bando. Nella domanda di partecipazione i candidati debbono indicare un indirizzo di posta elettronica personale al quale inviare ogni comunicazione, ivi comprese le convocazioni per il colloquio.

Il candidato presenta per via telematica il *curriculum vitae* in formato standard secondo lo schema-tipo approvato dal Senato Accademico (all. 1), con l'elenco delle pubblicazioni, indicando le pubblicazioni scelte come più significative, nel limite numerico indicato dal Bando; le pubblicazioni scelte debbono essere inviate in formato *pdf*, oppure inviate per posta al Dipartimento che ha promosso la procedura entro i termini stabiliti nel Bando. Il candidato può presentare ogni altro titolo da lui ritenuto utile ai fini della valutazione, comprese lettere di presentazione, anche in lingua straniera, redatte da studiosi italiani o stranieri.

**Art. 7**  
**Prova concorsuale**

Le commissioni giudicatrici effettuano una motivata valutazione di ciascun candidato, seguita da una valutazione comparativa, con riferimento allo specifico settore concorsuale e considerando il curriculum ed i seguenti titoli, debitamente documentati dai candidati:

- dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- eventuale attivita' didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- documentata attivita' di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- documentata attivita' in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- realizzazione di attivita' progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali e' prevista;
- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- titolarita' di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali e' prevista;
- relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attivita' di ricerca;
- diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali e' prevista.

Le commissioni giudicatrici, inoltre, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonche' saggi inseriti in opere collettanee ed articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note inteme o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli

equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.

Le commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:

- congruenza con il settore concorsuale per il quale e' bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o piu' settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica;
- determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Le commissioni giudicatrici dovranno altresi' :

- valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne e' consolidato l'uso a livello internazionale le commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- numero totale delle citazioni;
- numero medio di citazioni per pubblicazione;
- «impact factor» totale;
- «impact factor» medio per pubblicazione;
- combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni ed in particolare sulla base della valutazione della produzione scientifica, la Commissione effettua una selezione dei candidati, approvando una "lista breve", che include non meno del 10% e non più del 20% dei concorrenti e comunque non meno di 6 concorrenti.

Qualora il numero dei concorrenti sia inferiore o pari a 6, i candidati sono tutti ammessi alla fase successiva; la Commissione redige una relazione contenente: i. profilo curriculare di ciascun candidato; ii. breve valutazione collegiale del profilo, anche in relazione alla linea di ricerca e ad eventuali altri requisiti stabiliti dal Bando, e valutazione scientometrica complessiva per i settori dove è prassi riconosciuta (ad es. numero complessivo pubblicazioni su banche dati internazionali, citazioni complessive, citazioni medie, indice di Hirsch); iii. discussione collegiale su profilo e produzione scientifica e selezione anche a maggioranza degli ammessi alla seconda fase.

I candidati che abbiano superato la fase di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sono invitati a sostenere un colloquio pubblico, in forma seminariale, presso il Dipartimento interessato; il seminario verte sulla attività di ricerca del candidato, con possibilità di interlocuzione. Al termine del seminario segue un colloquio con la

Commissione, volto ad accertare un'adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera, secondo quanto specificato nel bando.

Al termine della valutazione la Commissione redige una relazione, contenente:

i. valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando; ii. giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando; iii. indicazione del candidato selezionato per il prosieguo della procedura (all'unanimità, a maggioranza, nessun idoneo), che prevede la chiamata da parte del Dipartimento.

#### **Art. 8** **Commissioni giudicatrici**

1. La Commissione per le procedure di reclutamento di Ricercatori a tempo determinato di **tipologia a)** è composta di tre professori di ruolo di cui due eleggibili di I fascia ed uno quale membro interno indicato dal Dipartimento di I o II fascia.

i. *membro interno*:

per procedure gravanti su fondi di soggetti terzi, pubblici o privati, appositamente stanziati per l'esecuzione di progetti di ricerca, nel quadro di specifici rapporti convenzionali, di durata pari a quella del contratto, il membro interno è il titolare del progetto;

per procedure su fondi propri dell'Università, in coerenza ed in conformità con gli strumenti di programmazione triennale del fabbisogno di personale, il membro interno è designato dal Dipartimento tra gli eleggibili nazionali ricompresi nelle liste ANVUR per l'Abilitazione Scientifica Nazionale del Settore concorsuale interessato (esterni Sapienza e non più di uno per Università).

ii. *due ulteriori componenti* della Commissione sono sorteggiati dal Dipartimento interessato tra gli eleggibili nazionali, ricompresi nelle liste ANVUR per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, del settore concorsuale interessato (esterni Sapienza e non più di uno per Università).

Le Commissioni per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato di **tipologia b)** sono composte da tre professori di ruolo di I fascia, appartenenti al Settore concorsuale/settore scientifico disciplinare oggetto del Bando.

I componenti sono così designati :

- a) un componente è sorteggiato da un lista di almeno tre professori anche della Sapienza, indicati dalla Giunta del Dipartimento in relazione alla pertinenza disciplinare;
- b) un componente è sorteggiato tra gli eleggibili nazionali del settore concorsuale interessato (esterni Sapienza e non più di uno per Università);
- c) un componente è sorteggiato da una terna composta da eleggibili nazionali e/o da studiosi del settore anche stranieri, rilevanti per la qualità dell'attività scientifica e/o professionale, indicati dal Senato Accademico.

Per quanto attiene la formulazione della terna di competenza dei Dipartimenti, la loro proposta compete al Dipartimento assegnatario della risorsa se di pertinenza esclusiva o primaria per il relativo settore Scientifico disciplinare; la formulazione è invece riservata

al Senato Accademico in caso di pertinenza secondaria o condivisa, acquisite le proposte dei Dipartimenti di pertinenza esclusiva, primaria, condivisa o secondaria.

4.4 Per quanto riguarda i docenti della Sapienza, sono comunque esclusi dall'elenco degli eleggibili i professori che non possiedano i requisiti di cui all'art. 32, comma 2, lettera a) o che non abbiano ottemperato alle disposizioni sulla verifica dell'operosità scientifico-didattica (relazione triennale).

4.5 Effettuati i sorteggi, il Direttore del Dipartimento, determina, con proprio dispositivo i componenti effettivi ed i componenti supplenti.

#### **Art. 9 Conclusione dei lavori**

1. La Commissione deve concludere i lavori entro due mesi dalla data del suo insediamento che deve avvenire entro 30 giorni dalla nomina.

Qualora i lavori non siano conclusi nel termine suddetto, il Direttore può concedere una proroga, valutati i motivi di richiesta da parte della Commissione, ovvero, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

2. La Commissione, al termine della procedura indica, previa valutazione comparativa e mediante l'espressione di giudizi collegiali, il vincitore con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti.

3. L'approvazione degli atti della selezione è formalizzata, con provvedimento del Direttore del Dipartimento di riferimento.

#### **Art. 10 Chiamata del Dipartimento**

Il Consiglio del Dipartimento, delibera la chiamata del candidato individuato dalla Commissione entro i successivi trenta giorni dall'approvazione degli atti (escluso il periodo 1 agosto-15 settembre).

La delibera di chiamata deve essere assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto, trasmessa all'Amministrazione tramite la competente Facoltà (secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 1 lettera c) e d) dello Statuto).

#### **Art. 11 Stipula del contratto**

Il contratto con il Ricercatore, sottoscritto dal Direttore del Dipartimento, deve contenere:

- data di inizio e termine finale del rapporto di lavoro;
- trattamento economico complessivo;
- struttura di afferenza;
- settore scientifico disciplinare di riferimento;
- impegno orario (tempo pieno o definito), secondo quanto previsto dal Bando;

Il Dipartimento deve inviare il contratto sottoscritto, unitamente ad una comunicazione di presa di servizio del vincitore, all'Area Risorse Umane.

Sarà cura del Dipartimento provvedere alla comunicazione obbligatoria di assunzione del Ricercatore al sito "Servizi adempimenti on line" (SAOL).

**Art. 12**  
**Attività del Ricercatore a tempo determinato**

Nell'ambito del Programma di Ricerca viene definita l'attività del Ricercatore, il cui impegno orario complessivo dovrà essere pari a 1500 ore annue per i contratti che prevedono il regime a tempo pieno (di cui 350 ore dedicate ad attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti) e pari a 750 ore per il regime a tempo definito, (di cui 200 ore dedicate ad attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti).

Il Ricercatore che afferisce ad una struttura delle Facoltà di Medicina, convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale e sia inquadrato in un settore Scientifico disciplinare coerente con l'attività clinica o sia in possesso di diploma di specializzazione di area medica, può svolgere anche attività assistenziale, nel rispetto degli accordi tra Ente convenzionato ed Università.

In tal caso eventuali compensi aggiuntivi per lo svolgimento di tale attività sono a totale carico delle strutture sanitarie ospitanti.

Il Ricercatore è tenuto a compilare, la scheda di pianificazione e rendicontazione dell'attività didattica e di Ricerca e, al termine di ciascun anno, a redigere una relazione sui risultati conseguiti nell'ambito del lavoro svolto.

**Art. 13**  
**Proroga**

Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata del Ricercatore di tipologia a) puo' proporre, con il consenso dell'interessato una proroga pari a due anni e per una sola volta, nei sei mesi che precedono la scadenza del contratto.

La proposta deve essere motivata con riferimento ad esigenze di didattica e di ricerca.

L'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore, per cui e' proposta la proroga, e' valutata, sulla base di una relazione predisposta dal Dipartimento interessato, da un'apposita Commissione composta da tre professori di I Fascia appartenenti al settore scientifico disciplinare del Ricercatore, indicati dal Dipartimento interessato e nominati dal Direttore del Dipartimento, di cui uno individuato nella persona del responsabile scientifico del progetto di Ricerca e due appartenenti alla Struttura di riferimento. Qualora il progetto di ricerca non preveda un responsabile scientifico, viene individuato come membro della stessa il Direttore del Dipartimento di riferimento.

La valutazione della Commissione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.

L'esito positivo della valutazione da parte della Commissione e la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Dipartimento, sono sottoposti all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Le delibere sono adottate entro il termine di scadenza del contratto da prorogare. Nei casi in cui il contratto sia stipulato con un soggetto individuato nell'ambito delle procedure di valutazione previste dai programmi di ricerca nazionali o internazionali, la proroga è subordinata esclusivamente a quanto previsto dal progetto stesso.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente regolamento e degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche con altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

#### **Art. 14 Trattamento economico**

Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di **tipologia a)** è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno.

Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di **tipologia b)** è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, elevato sino ad un massimo del 30%, in ragione della complessità della Ricerca.

#### **Art.15 Incompatibilità**

Fatto salvo quanto previsto dall'attuale normativa, i contratti di cui al presente Regolamento non sono cumulabili con analoghi contratti, neppure in altre sedi universitarie o con strutture scientifiche private, con borsa di Dottorato di ricerca, né con assegni o borse di ricerca post-lauream .

**Art. 16**  
**Risoluzione del contratto**

1. La risoluzione del contratto è determinata :

- dal recesso di una delle parti, che opera dal momento della ricezione della relativa comunicazione;
- da inadempienza del ricercatore nello svolgimento dell'attività stabilita dal progetto e/o programma di ricerca.

**Art. 17**  
**Modalità di recesso**

1. Durante i primi due mesi di attività ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo di preavviso né indennità sostitutiva del preavviso.
  2. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
  3. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato.
  4. Trascorso il termine suddetto il ricercatore, in caso di recesso dal contratto, è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni.
  5. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha diritto al versamento di un importo corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.
- Dette somme, qualora possibile, possono essere trattenute dagli emolumenti dovuti al dipendente.

**Art. 18**  
**Responsabile del procedimento**

Ogni Dipartimento deve individuare un Responsabile del procedimento per ogni procedura concorsuale, ai sensi della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art.19**  
**Norme finali**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili si applicano le disposizioni del Capo I Titolo II del Libro V del Codice Civile

— OMISSIS —